



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2626

Seduta del 24/06/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE STORNO PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 1° SETTEMBRE 2024 - 31 OTTOBRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 19 E 19 BIS DELLA L. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Faustino Bertinotti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

VISTA la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» redatta dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

PRESO ATTO della documentazione pervenuta dagli Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) e dalla Provincia di Sondrio, agli atti presso la U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*), dalla quale si evidenzia che l'importo dei danni accertati da parte della specie negli anni dal 2008 al 2023 è pari a € 920.344,53;

RILEVATO dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati da Storno alle colture agricole, accertati nel corso del 2023, è pari a € 25.041,00;
- nel corso del 2023, le colture maggiormente interessate dai danni sono state girasole, soia, vite, melo, mirtillo;
- i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza cannoni detonanti a gas e nastri colorati, i quali sono risultati scarsamente efficaci;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazione dei danni è quello compreso tra agosto e novembre;
- i danni di cui sopra sono localizzati nei territori provinciali di Brescia, Pavia e Sondrio;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- negli anni precedenti sono stati riscontrati danni nella provincia di Mantova;

DATO ATTO che:

- in determinate aree del territorio della Lombardia, sono presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti specializzati per la produzione di vini DOC e DOCG (DOP) di particolare pregio, oliveti e frutteti;
- lo Storno è tra le specie che causa maggiori danni a dette colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati;
- nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale specie risulta particolarmente numerosa in quanto costituita dalla sommatoria di individui adulti, individui giovani dell'anno ed individui in transito e sosta migratoria;

RITENUTO quindi necessario porre in essere ogni possibile azione al fine di prevenire e ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e frutticola relativamente alle aree coinvolte, autorizzando il controllo dello storno mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

PRESO ATTO di quanto riportato nella sopra citata «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

DATO ATTO che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

ATTESO che, con nota prot. n. M1.2024.0061670 del 18/04/2024, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

VISTA la successiva richiesta prot. n. M1.2024.0091976 del 6/6/2024 di integrazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e sollecito inviata a Ispra con particolare riferimento alla possibilità di autorizzare per la stagione 2024/25 il prelievo in deroga di piccione semidomestico e storno;

VISTO il parere reso da Ispra con nota Prot. N.0034287/2024 del 20/06/2024, al protocollo di Regione Lombardia n. M1.2024.0108479 del 21.06.24, con cui l'Istituto comunica quanto segue:

“Per quanto concerne il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio di competenza, a fronte dei 1.233 individui abbattuti nell'anno precedente, e dei valori regionali del “Farmland Bird Index” (F.B.I.) precedentemente menzionati, questo non dovrà superare le 5.000 unità.

L'ambito territoriale di applicabilità della deroga dovrà corrispondere a quello nel quale si sono registrati i danni, ossia le sole province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, e non in altri territori provinciali lombardi.

Al fine di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni essi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente, nelle colture stesse o entro una distanza non superiore a 100 metri dalle stesse, e NON entro i 500 m come la Regione Lombardia continua ad indicare nella documentazione presentata nonostante le reiterate indicazioni di ISPRA incluse nei precedenti pareri sull'argomento. Dopo la raccolta/vendemmia dei frutti non saranno più consentiti gli abbattimenti.

Come richiesto da codesta Amministrazione, il periodo di applicazione del provvedimento sarà il seguente:

1° settembre 2024 – 31 ottobre 2024.

Al fine di dare piena attuazione a quanto indicato dall'art. 19bis, comma 2, della L. 157/92 circa la necessità di sospendere il prelievo al raggiungimento del tetto massimo indicato, si ribadisce l'urgenza di provvedere all'adozione di un sistema informatizzato (ad es. applicazione per smartphone) atto a conteggiare in tempo reale gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale ed efficace al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita.

Non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura. Tale utilizzo risulterebbe inappropriato dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli.

Infine, si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione sulla problematica della contaminazione da piombo che è stata recentemente oggetto di un provvedimento governativo che ne vieta l'utilizzo in zone umide. Si suggerisce quindi a codesta Amministrazione, visti i gravi problemi di intossicazione causati dall'utilizzo del piombo, di prescrivere il bando del piombo nelle operazioni di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

controllo della fauna attuate con armi da fuoco.....”;

RILEVATO, con riferimento al sopra esteso parere reso da ISPRA, che la distanza entro cui effettuare gli abbattimenti, non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, non sia supportata da elementi tecnici e scientifici e non tenga conto delle realtà agricole interessate dall'azione dissuasiva, costituite da vigneti e frutteti in particolari condizioni declive, nonché del comportamento dello Storno, che tende a spostarsi rapidamente tra appezzamenti coltivati circostanti anche di parecchie centinaia di metri;

RITENUTO, pertanto, di individuare la distanza non superiore a 500 metri dalle colture in presenza del frutto pendente, al fine di sviluppare in un'area ragionevole l'azione dissuasiva sugli esemplari di storno responsabili dei danni;

CONSIDERATO che, nella richiesta trasmessa ad ISPRA, è stato previsto un prelievo massimo stagionale per cacciatore, non superiore a 40 capi, e che tale carriera potrà essere ridotto, in seguito alla verifica del numero di richieste pervenute agli AFCP, e che comunque verrà assegnato un numero di capi complessivo massimo ad ogni cacciatore autorizzato, tale da non superare il numero di 5000 capi abbattibili, come da parere di Ispra;

VALUTATO quindi che tali modalità consentano di non superare il quantitativo di 5.000 capi per l'intero periodo di applicazione della deroga e quindi di interrompere il prelievo al raggiungimento della quota massima stabilita;

RITENUTO pertanto:

- di autorizzare l'esercizio della deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della l. 157/92, relativamente al prelievo dello Storno, per la stagione venatoria 2024-2025, al fine di autorizzare il controllo della specie;
- di autorizzare il prelievo dello Storno sul territorio delle province di Mantova, Brescia, Pavia e Sondrio, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 ottobre 2024, fermo restando il numero massimo di capi annualmente abbattibili;
- di stabilire che i cacciatori interessati possano presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) o alla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica, da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto 2024;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VALUTATO:

- di demandare a successivo atto del dirigente della U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, e comunque non superiore a 40, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro il numero massimo di capi prelevabili (5.000), nonché delle modalità di registrazione dei capi prelevati;
- di stabilire che gli Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) coinvolti e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna, i dati relativi al prelievo in deroga dello Storno, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti entro e non oltre il 15 maggio 2025, al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 19 bis, della l. 157/92;
- di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
- di autorizzare il Dirigente della U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;

RICHIAMATA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, il controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) mediante abbattimento in deroga, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

seguenti modalità:

- a) il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente entro un raggio di 500 m da frutteti e vigneti in presenza di frutto pendente e solo fino al momento del raccolto. Dopo la raccolta dei frutti non andranno più consentiti abbattimenti;
 - b) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 ottobre 2024, nelle province di Mantova, Brescia, Pavia e Sondrio;
 - c) il prelievo potrà essere effettuato nei territori interessati dalla deroga dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dai rispettivi Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) o dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica;
 - d) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST;
 - e) il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore ai dodici;
2. di stabilire un numero massimo pari a 5.000 capi prelevabili nei territori delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio con un carniere massimo non superiore a 40 per ciascun cacciatore;
 3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo di cui al precedente punto 1. lett. c) debbano fare richiesta di autorizzazione al controllo ai rispettivi Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra lunedì 29 luglio e venerdì 9 agosto 2024;
 4. di demandare a successivo atto del dirigente della U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, e comunque non superiore a 40, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro il numero massimo di capi prelevabili (5.000), nonché delle modalità di registrazione dei capi prelevati;
 5. di stabilire che gli Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP)



Regione Lombardia

LA GIUNTA

coinvolti e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna, i dati relativi al prelievo in deroga dello Storno, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti entro e non oltre il 15 maggio 2025, al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 19 bis, della l. 157/92;

6. di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
7. di autorizzare il Dirigente della U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge